

GRVITALIA

Associazione Nazionale Gioco di Ruolo dal Vivo

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

23 APR. 2020

Via Di Mezzo Sud, 59

Cascina (PISA)

Tel. +39 338 942 4887

Registrato **783** SERIE **H** 06062371007

Verbale Plenaria del 22 Febbraio 2020

Il giorno 22 del mese di Febbraio dell'anno 2020, alle ore 12.30, a Bagno a Ripoli presso il Convento dell'incontro (Fi) in via dell'Incontro, 1 - Loc. Villamagna, essendo andata deserta la prima convocazione delle ore 11.30, si sono riuniti in seconda convocazione in Assemblea, come da regolare convocazione inviata dal Presidente, Tommasi Saverio, i Soci dell'Associazione Sportiva Dilettantistica GRVItalia, costituitasi come tale a Roma in data 22-09-1999, codice fiscale 06062371007

Il Presidente constata la presenza dei seguenti signori:

Anello Gianluca 141, Baldini Dario 2605, Bau Thomas 5709, Belmonte Luca 1200, Capone Ginevra 6001, Carbone Claudia 2107, Carotti Giulia 3504, Casadio Edoardo 6036, Casadio Manfred Douglas 6037, Casini Cristina 6093, Casissa Elio 2316, Casotti Daniele 96, Casotto Federica 5494, Chimenti Alessandro 409, De Galleani Maurizio 5555, Di Giandomenico Luca 2350, Di Russo Claudio 5776, Donati Giulia 5761, Donatiello Francesca 5985, Esposito Davide 119, Fabbri Emilio 13, Fasano Laura 3515, Fasoli Gaia 5950, Fattorini Federico 3486, Fiore Claudia 3495, Franceschini Rebecca 5984, Franceschini Caterina 6044, Franchi Manuel 5989, Freddi Beatrice 6064, Garfagnini Francesco 6057, Gazzani Emanuele 1722, Giovannini Elisa 169, Grassi Antonella 3377, Guaraldi Giulio 5918, Guidi Patrick 5997, Innocenti Luigi Ottavio 5996, Ivaldi Sara 1999, Landi Roberto 5937, Mannocci Piergiulio 3671, Martelli Diego 1206, Martini Veronica 5994, Mazza Federico 2600, Orsucci Giulio 5873, Pafundo Antonio 6016, Pagliaro Margherita 5970, Pagnini Benedetta 3119, Parodi Fabio 1770, Pasqualetti Silvia 6009, Pecchioli Gabriele 6112, Perrotta Giorgia 6005, Pezzali Mirko 1190, Pieraccini Matteo 649, Pirola Marco 1673, Pirola Massimo 5112, Pollero Francesco 5934, Pompei Marco 5661, Pozzan Marco 1028, Primo Giulio 3567, Rapezzi Roberto 6085, Ratti Azzarini Boris 5365, Rontani Annamaria 1194, Rossetti Eleonora 5056, Saggiorato Mirko 1621, Saggiorato Andrea 5956, Sasso Mabelle 117, Scoma Giacomo 5974, Simonini Emanuele 3654, Stefani Guglielmo 6041, Stefani Luca 186, Tarocco Nicola 1797, Tommasi Saverio 3234, Turni Lorenzo 5903, Valli Buscherini Lorenzo 163, Vannutelli Elisabetta 5473, Zordan Anna 1207.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata e che l'Assemblea è regolarmente costituita e atta a deliberare validamente in seconda convocazione.

L'assemblea risulta validamente costituita con quorum sufficiente alla delibera delle modifiche statutarie richieste dal Codice del Terzo Settore.

Inizio ore 13:30 alla presenza dei 75 soci votanti sopraelencati e una delega del socio Giovannini Elisa 167 da parte del socio Tagliaferri Riccardo 164, totale votanti 76
Due deleghe a favore di Chimenti rifiutate poiché i soci non risultano aver pagato la tessera associativa.

L'Assemblea procede, quindi, a nominare, con votazione palese della maggioranza dei presenti, il presidente e il segretario dell'assemblea.

Presidente Roberto Landi, eletto all'unanimità
Segretario Giorgia Perrotta, eletta all'unanimità

Assume la presidenza dell'Assemblea Roberto Landi che conferma le funzioni di segretario la socia/consigliera Giorgia Perrotta; si dà inizio ai lavori procedendo alla lettura dell'Ordine del Giorno che, data l'importanza dell'argomento, è composto da un solo punto:



1. Passaggio da ASD ad APS e relative modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al nuovo "Codice del Terzo Settore" (D. Lgs. 117/2017) e relativa votazione del nuovo statuto conforme alla riforma del terzo settore.

Relatore: Saverio Tommasi

La riforma del terzo settore ha tolto GrvItalia dalla definizione di Associazione Sportiva Dilettantistica e per questo è necessario il passaggio ad una nuova forma e di conseguenza ad un nuovo statuto entro Giugno.

L'Associazione di Promozione Sociale è l'unica alternativa ed offre uno statuto più particolareggiato. Prima di renderlo ufficiale verrà condiviso con i soci per accogliere eventuali dubbi o domande. Il Presidente informa perché, come già comunicato nell'Assemblea Ordinaria dei Soci dello scorso anno, si sia reso necessario provvedere ad aggiornare lo Statuto di GRVItalia, in ottemperanza alle norme previste dalla riforma del Codice del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017, sotto la forma di APS, ovvero Associazione di Promozione Sociale.

Il Consiglio Direttivo, insieme a Saverio Tommasi, con il supporto della D.ssa Antonella Grassi, Avv. Alessandro Chimenti e Federludo, con un ulteriore controllo di AICS ha pertanto lavorato alla revisione dello Statuto associativo, redigendone uno quanto più possibile definito sulle esigenze e gli scopi dell'associazione. Viene adesso presentato nella sua nuova forma per l'approvazione dei Soci. Si procede dunque alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando per ciascun punto le differenze rispetto alla versione fino ad oggi vigente

Esce Capone

Dalla lettura dei singoli articoli, oltre al nome si evincono soprattutto alcuni cambiamenti come:

- Alcuni aspetti formali che non hanno impatto sull'associazione
- La necessità di avere degli Obbiettivi, da scegliere tra quelli elencati nella riforma stessa, i più plausibili sono menzionati alle lettere:
- d, i, k, l, v, w, z.
- Il diritto di partecipazione e voto in assemblea prevederà l'iscrizione al libro degli associati entro almeno tre mesi prima dell'assemblea. Questo valido solo per i nuovi soci.

Arrivano Manzini Enrico 578, Montecchiani Silvia 1024, e Gillio Luca 404, (votanti totali 79)

Entra Capone

- L'assemblea andrà convocata entro 20 giorni dalla stessa
- Consente massimo tre deleghe per socio
- I membri del consiglio direttivo sono diventati minimo 5 e massimo 9
- Il consiglio direttivo resta carica 4 anni, come prima
- Viene confermata la presenza dei revisori dei conti, nonostante non ve ne sia l'obbligo v.

Arrivano D'Andrade Laura 6020, e Zuncheddu Emiliano 6021 (votanti totali 81)

Esposizione di tutti i vantaggi del passaggio e della sua registrazione entro i tempi tra i quali:

- Forte sconto sull'iscrizione al libro delle associazioni

23 APR. 2020

GRVITALIA

Associazione Nazionale Gioco di Ruolo dal Vivo

Via Di Mezzo Sud, 59
Cascina (PISA)
Tel. +39 338 942 4887
C.F. 06062371007

SERIE III

Al termine della particolareggiata lettura del nuovo statuto e di tutti gli articoli di cui è composto e ascoltate le puntualizzazioni scaturite, l'Assemblea è chiamata alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese lo Statuto nella sua totale integrità.

Votazione con 81 votanti:

- Approvazione statuto

Approvato all'unanimità.

L'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale che viene allegato al presente atto (allegato 1), di cui costituisce parte integrante. Il nuovo Statuto sarà da applicarsi per quanto compatibile con la normativa vigente con particolare riferimento alla mancanza, alla data dell'odierna delibera, di alcuni degli atti normativi previsti dal D. Lgs. 117/2017, non ancora emanati, nonché alla mancata creazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS); sono al contempo da sospendersi le previsioni statutarie non al momento applicabili sino a piena operatività del Codice del Terzo Settore.

L'Assemblea conferisce quindi piena delega a Presidente e Segretario ad espletare tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dell'allegato Statuto, nonché agli adempimenti per l'iscrizione nel relativo registro delle APS.

Senza ulteriori argomenti di discussione, il presidente scioglie l'assemblea alle ore 15:50

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

23 APR. 2020

Il presidente,

[Firma]

Registrato

783

SERIE III

Il segretario,

[Firma]

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Patrizia MUSCARÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PISA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALI
n° fogli **7** Pisa, li **25/04/2020**

UFFICIO FINANZIARIO
(*[Firma]* PEPE)





w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. **Reg. rat.**

È consentito lo svolgimento anche di attività aventi diverso oggetto purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale indicate, secondo i criteri e limiti stabiliti ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. L'esercizio delle suddette attività diverse è condizionato sospensivamente all'emanazione dei relativi decreti attuativi.

Art. 6. – Attività e destinatari

L'Associazione si propone di conseguire le finalità di cui all'art. 5 mediante lo svolgimento di attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tali attività potranno consistere nell'erogazione di prestazioni su base volontaristica, avere forma di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi, di mutualità, di produzione e/o scambio di beni e/o servizi.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà anche avvalersi, ravvisate le necessità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche facendo ricorso ai membri delle associazioni a essa associate, con le modalità e nei limiti fissati dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

Tali attività potranno essere esercitate mediante:

- Stipula di appositi accordi, protocolli e convenzioni con pubbliche amministrazioni e soggetti privati nonché adesione ad altri Enti del Terzo Settore che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione con l'obiettivo ultimo di realizzare una virtuosa collaborazione che porti a reciproci risultati positivi per le parti;
- Partecipazione a bandi e concorsi, l'accesso a finanziamenti pubblici e privati, a sponsorizzazioni e ogni altra attività utile ai fini del perseguimento dei propri obiettivi sociali;
- Realizzazione di progetti, strumenti e iniziative di qualunque genere atti a favorire la crescita della cultura ludica, lo sviluppo dell'individuo e di elementi di socialità anche nell'ottica del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa attraverso il gioco, stimolando forme di partecipazione, di cittadinanza attiva, di relazione con il territorio da parte delle organizzazioni di gioco e dei singoli, con attenzione particolare alla promozione e diffusione del gioco cosiddetto "intelligente";
- La condivisione di conoscenze, risorse, know how con realtà pubbliche e private impiegate in finalità affini.

L'Associazione potrà inoltre dotarsi di una struttura amministrativa e di governo, in conformità al presente Statuto e alla normativa applicabile, atta alla realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi civici, solidaristici e di utilità sociale.

Art. 7. – Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- quote associative;
- attività di raccolta fondi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà dall'Associazione nell'ambito delle proprie finalità sociali;
- rendite patrimoniali;
- contributi pubblici e privati.

APR 20 1964

SERIE III

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'Associazione.

Art. 8. - Ammissione dei soci. L'Associazione ammette a far parte della stessa, su proposta di uno o più soci, ogni persona fisica o giuridica che, in base alle sue attività, contribuisce o può contribuire al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Ministero dell'Economia
e delle Finanze
3
Inchiesta
MIRMOGI
24/06/2000 17:18:52
818661227488F37A
0191491102666
DENTIFICATIVO : 0191491102666
0 1 19 149110 266 8

25 APR

- a partecipare alla vita associativa, contribuendo alla realizzazione delle attività statutarie in modo spontaneo e gratuito;
- a tenere un'irreprensibile condotta civile e morale, un comportamento leale, corretto e di buona fede nei confronti dell'Associazione e degli altri associati.

Ogni associato, con riferimento alla propria qualità di socio, ha parità di doveri.

Registrato

Art. 10. – Recesso e perdita della qualità di socio

La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte.

Il recesso può essere comunicato in qualsiasi momento dall'associato all'Organo di amministrazione. La comunicazione deve avvenire a mezzo scritto con conferma e tracciabilità dell'avvenuta ricezione. L'Organo di amministrazione, preso atto del recesso dell'associato, conferma allo stesso l'avvenuta cancellazione dal libro soci dell'Associazione.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea e può essere disposta nel caso in cui l'associato contravenga ai doveri previsti nel presente Statuto, svolga attività in contrasto con quella dell'Associazione, non osservi le delibere prese dai competenti Organi, arreca danni morali o materiali all'Associazione. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di opporre le proprie deduzioni.

La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente. La qualità di associato è intrasmissibile.

Art. 11. – Attività volontaria dei Soci

L'attività della Associazione è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. I soci prestano la loro opera nell'ambito di cariche sociali a titolo gratuito.

L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 12. – Lavoro dipendente

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017.

Tali affidamenti sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

Art. 13. – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

LE ENTRATE

NOIALE DI PISA

ORIALE DI PISA

Laddove ritenuto necessario, in conformità del disposto degli artt. 30 e 31 del D. Lgs. 117/2017, potranno essere nominati l'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione, al verificarsi delle condizioni previste da tali articoli.

L'Assemblea può deliberare la costituzione di un Collegio dei Provvisori, Organo eventuale preposto a dirimere le controversie tra associati e tra questi e l'Associazione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di quattro anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo.

Art. 14. - L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è l'Organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci il cui rapporto con l'Associazione sia regolarmente costituito, ivi incluso il pagamento della quota associativa.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente mediante avviso scritto da inviare, anche a mezzo email, almeno 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avvenire prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. L'Assemblea è, inoltre, convocata su richiesta di almeno un decimo dei Soci o quando l'Organo amministrativo lo ritiene necessario.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione mentre, in tutti gli altri casi, è ordinaria.

L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Gli incontri dell'Assemblea potranno anche essere tenuti attraverso modalità telematiche che consentano il corretto riconoscimento di ciascun associato partecipante.

Art. 15. - Compiti e attribuzioni dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo o dello Statuto, delibera lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio associativo, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 16. - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega per iscritto. A ciascun associato possono essere conferite un massimo di tre deleghe. Nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, diventi superiore a cinquecento, dalla prima Assemblea successiva al superamento di tale numero ciascun associato potrà essere portatore di un massimo di cinque deleghe. Il numero delle deleghe massime di cui ciascun socio può essere portatore tornerà ad essere pari a tre nel caso in cui il numero degli associati divenga nuovamente inferiore a cinquecento.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza. L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di tre quarti degli associati. Le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.



Le delibere dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione. Le delibere prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Art. 17. – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di amministrazione dell'Associazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. 117/2017 ed è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri eletti dall'Assemblea tra i propri associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile.

L'Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e mette in atto le delibere assembleari e consiglieri. Compiti specifici affidati al Consiglio Direttivo sono:

- nominare al proprio interno Presidente, Segretario, Tesoriere e, qualora definito, Vice Presidente;
- redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo oppure, ove previsto, bilancio di esercizio o bilancio sociale;
- amministrare l'associazione e assicurare l'esecuzione delle delibere e delle linee d'indirizzo dell'Assemblea;
- conferire ai Consiglieri e ai Soci eventuali deleghe operative;
- realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- recepire proposte da parte dei Soci e portarle all'attenzione dell'Assemblea;
- ove sia necessario, proporre e deliberare in ordine a regolamenti interni nonché in merito a loro modifiche;
- deliberare in merito all'adesione dei nuovi Soci;
- fissare le quote annuali di adesione;
- proporre l'istituzione di uffici, sezioni, gruppi territoriali e, comunque, attività e iniziative relative alla struttura amministrativa e organizzativa dell'Associazione, definendone funzioni e deleghe;
- decidere su l'avvio o l'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con il personale;
- il Consiglio Direttivo è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per quattro anni, rinnovabili. Ogni Consigliere, indipendentemente dalla carica rivestita, presta il suo impegno a titolo gratuito.

La decadenza del singolo Consigliere non comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

Qualora il numero di membri del Consiglio dovesse scendere sotto al numero minimo previsto dal presente Statuto lo stesso Consiglio coopterà dei Consiglieri pro tempore in numero pari a quanto necessario per ricostituirlo, attingendo prioritariamente alla lista dei non eletti, la cui nomina dovrà essere successivamente ratificata alla prima Assemblea utile. Qualora la nomina di ciascun Consigliere cooptato non sia ratificata dall'Assemblea, la stessa dovrà procedere a ricostituire il Consiglio Direttivo almeno nella forma minima prevista dal presente Statuto.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente agli incontri del Consiglio Direttivo; il Consigliere che non si presenta, senza porre adeguata giustificazione, a tre incontri consecutivamente, decade automaticamente; decade altresì il Consigliere dopo sei mesi di assenza, anche giustificata, dai lavori del Consiglio Direttivo.

Gli incontri del Consiglio Direttivo sono costituiti con la partecipazione di almeno metà dei suoi componenti e le sue delibere sono valide se assunte almeno dalla metà degli effettivi partecipanti al singolo incontro. Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi a mezzo di supporto informatico che consenta la corretta identificazione dei partecipanti.

Nel caso si renda impossibile la costituzione di un valido incontro del Consiglio Direttivo, anche a seguito di ripetuti tentativi, è convocata dai Consiglieri attivi l'Assemblea dei Soci finalizzata alla ricostituzione del Consiglio stesso.

ENTRATE

ZIALE DI PISA

La rappresentanza attribuita agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 18. – Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di amministrazione e l'Assemblea, convoca l'Assemblea dei Soci e l'Organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie, sia straordinarie. È nominato all'interno del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione. Rappresenta l'Associazione nei confronti dei Terzi per fatti o atti riguardanti l'intera Associazione. Sovrintende alle pubbliche relazioni, all'amministrazione, all'economia e al buon ordine dell'Associazione. Il Presidente convalida con la sua firma, apposta in calce ai verbali, le decisioni e i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, e firma tutti gli atti relativi all'Associazione. In caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di amministrazione nella prima seduta utile. In caso d'assenza temporanea del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

Art. 19. – Il Vice Presidente

Il Vice Presidente, qualora presente, è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Il suo mandato può essere revocato dal Presidente, che deve giustificare le motivazioni al Consiglio Direttivo.

Il Vice Presidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni; il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

In caso di dimissioni o revoca del Vice Presidente il Consiglio Direttivo, ove tale figura risulti necessaria, provvede alla nomina di un nuovo Vice Presidente.

Art. 20. – Il Segretario

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

- la redazione dei verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e degli incontri del Consiglio Direttivo;
- curare gli aspetti amministrativi dell'Associazione;
- convocare e presiedere Assemblea e Consiglio Direttivo in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e Vicepresidente;
- tenere e aggiornare i Libri dell'Associazione.

In caso di dimissioni o revoca del Segretario il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Segretario; in vacanza di nomina del Segretario le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo, che potrà indicare un referente pro tempore.

Art. 21. – Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni:

- curare le disponibilità finanziarie dell'ente e verificare in merito alla corresponsione delle quote sociali da parte dei Soci, coordinandosi con il Segretario;
- eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria dell'Associazione;
- curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali dell'Associazione;
- predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre a Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci per il seguito di competenza.

In caso di dimissioni o revoca del Tesoriere il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Tesoriere; in vacanza della nomina di Tesoriere le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che potrà indicare un referente pro tempore.

Il prospetto delle Entrate e delle Uscite deve essere sempre a disposizione di tutti i Soci che hanno diritto di voto.

Registrato

Art. 22. – L'Organo di controllo

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di controllo, di cui all'art. 30 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, solo al realizzarsi delle relative condizioni e rimane in carica per la durata di due anni. Esercita le verifiche previste dal Codice del Terzo Settore e, in particolare:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

L'Organo di controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Laddove l'assemblea assegnasse all'Organo di Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera in merito alla sua esistenza e composizione e alla forma collegiale o monocratica. Ogni altro incarico all'interno dell'Associazione è incompatibile con la nomina a Revisore. I componenti dell'Organo di controllo possono assistere, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

ART. 23. – Organo di Revisione dei conti

L'Assemblea nomina, solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, l'Organo di Revisione dei conti, formato da due revisori dei conti e un supplente, che rimane in carica per la durata di due anni, salvo che tale funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di controllo di cui al precedente articolo.

Art. 24. – Il Collegio dei Proibiviri

Il Collegio dei Proibiviri è Organo facoltativo dell'Associazione e la sua creazione è deliberata dall'Assemblea ordinaria dei Soci, che ne determina anche la composizione. È composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti. È validamente costituito con la presenza di tre dei suoi membri e le sue decisioni sono valide con la maggioranza dei presenti. L'incarico nel Collegio dei Proibiviri è incompatibile con qualunque altra carica all'interno dell'Associazione.

Compito del Collegio dei Proibiviri è chiarire ogni dubbio interpretativo in merito ai documenti costitutivi dell'Associazione, risolvere ogni controversia dovesse incorrere tra i Soci, esercita, su istanza di parte, l'azione disciplinare nei confronti dei Soci e può irrogare sanzioni da sottoporre a ratifica dell'Assemblea ordinaria, accerta in merito a conflitti di interesse e incompatibilità relativi a nomine e incarichi associativi, esprime parere internamente vincolante di legittimità, ove richiesto, su atti e regolamenti interni.

Art. 25. – Bilancio d'esercizio e libri sociali obbligatori

I documenti di bilancio dell'Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Essi sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017.

ENTRATE

ALE DI PISA

Il Bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura di ciascun esercizio. In casi straordinari il Consiglio Direttivo può posticipare tale termine di un massimo di ulteriori trenta giorni. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di amministrazione procede agli adempimenti di deposito previsti dal D. Lgs. 117/2017 presso il RUNTS. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017. In seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017, l'Associazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

Art. 26. - Scioglimento dell'Associazione

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dal presente Statuto. In tal caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del d.lgs. 117/2017.

Art. 27. - Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

Gli amministratori provvedono a iscrivere l'Associazione nell'opportuno registro regionale o, qualora operativo, nazionale. La domanda di acquisto della personalità giuridica dell'ente, qualora sia formulata, sarà effettuata dagli amministratori ai sensi della normativa vigente.

Art. 28. - Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme del codice del Terzo settore, al Codice Civile e alla vigente normativa in materia.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

23 APR. 2020

Registrato 703 SERIE III

IL DIRETTORE PROVINCIALE
Patrizio MUSCOLI

AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PISA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
n° fogli 7 Pisa, li 25/6/20

TECNICO ERARIALE
(Pierluigi PEPE)

